

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'ALBANIA CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO
DELL'ALBANIA DI CUI AI TERMINI DI RIFERIMENTO DEL CLUB DI PARIGI DEL 22 LUGLIO
1998

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione dei "Termini di Riferimento" del Club di Parigi del 22 Luglio 1998 sulla ristrutturazione del debito estero dell'Albania, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo e' il consolidamento :

- a) dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, insoluti alla data del 30 Aprile 1998 riferentesi a crediti commerciali e finanziari con regolamento dilazionato oltre un anno concessi al Governo della Repubblica d'Albania o alle sue istituzioni appropriate ovvero dagli stessi garantiti, derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 30 Settembre 1993, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite dell'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (in seguito denominato "SACE");
- b) degli interessi di ritardato regolamento dovuti sui debiti di cui al precedente paragrafo a), calcolati dalla data di ciascuna scadenza sino al 30 Aprile 1998 ai tassi di interesse indicati al successivo Articolo III.

I debiti in questione sono elencati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, saranno rimborsati e trasferiti, nella valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie rispettivi, dal Governo della Repubblica d'Albania (in seguito denominato "GOVERNO"), a "SACE" come segue:

1.05.2000	3.66
1.11.2000	1.02
1.05.2001	1.07
1.11.2001	1.11
1.05.2002	1.16
1.11.2002	1.21
1.05.2003	1.26
1.11.2003	1.31
1.05.2004	1.36
1.11.2004	1.41
1.05.2005	1.47
1.11.2005	1.52
1.05.2006	1.58
1.11.2006	1.64
1.05.2007	1.70

1.11.2007	1.76
1.05.2008	1.82
1.11.2008	1.88
1.05.2009	1.95
1.11.2009	2.01
1.05.2010	2.08
1.11.2010	2.15
1.05.2011	2.22
1.11.2011	2.29
1.05.2012	2.36
1.11.2012	2.44
1.05.2013	2.51
1.11.2013	2.59
1.05.2014	2.67
1.11.2014	2.75
1.05.2015	2.84
1.11.2015	2.92
1.05.2016	3.00
1.11.2016	3.10
1.05.2017	3.19
1.11.2017	3.28
1.05.2018	3.37
1.11.2018	3.47
1.05.2019	3.57
1.11.2019	3.67
1.05.2020	3.77
1.11.2020	3.87
1.05.2021	3.99

ARTICOLO III

Sull'ammontare dei debiti ristrutturati ai sensi del presente Accordo, il "GOVERNO" si impegna a pagare ed a trasferire a "SACE" interessi, a partire dal 1 Maggio 1998 e sino alla data del regolamento totale dei debiti stessi, calcolati ai tassi di interesse dello 0,18% p.a. e dello 0,10% p.a. rispettivamente per i debiti in Dollari USA ed in LIT. (ora Euro). Tali interessi saranno regolati nella valuta indicata nei contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (1 Maggio - 1 Novembre), la prima delle quali scadrà l' 1/11/2000

ARTICOLO IV

Per l'eventuale ritardo, superiore a 30 giorni, nei pagamenti di cui ai precedenti Articoli II e III rispetto alle date previste, il "GOVERNO" si impegna a regolare con sollecitudine a "SACE" interessi di ritardato regolamento calcolati come segue:

- per i debiti in Dollari USA, sulla base del Libor a sei mesi quotato alla data di scadenza del debito e maggiorato di 0,5 punto percentuale p.a;
- per i debiti in LIT. (ora Euro), sulla base dell'Euribor a sei mesi quotato alla data di scadenza del debito e maggiorato di 0,5 punto percentuale p.a.

ARTICOLO V

Ad eccezione di quanto previsto dal presente Accordo, restano impregiudicati i legami giuridici stabiliti dal diritto comune e gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all' Articolo I dell' Accordo stesso.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del ricevimento dell' ultima delle notifiche con cui le due Parti si saranno comunicato ufficialmente la conclusione delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a.....TIRANA.....il 12/10/2000..... in due originali in lingua italiana ed albanese ed ambedue facenti fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Mario Bove

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'ALBANIA

[Signature]